

TRIBUNALE CIVILE DI TORINO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

del dott. **FEDERICO HONORÉ**, nato a Palermo il 16 dicembre 1979, c.f. FDR HNR 79T16 G273T, residente in Palermo, Via dei Redentoristi n. 35, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertò 171, presso l'Avv. Alessandro Scalia (c.f. SCL LSN 75D22 G273L, pec alessandroscalia@pecavvpa.it, fax 0916536876), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Maurizio Minolfo (C.F. MNL MRZ 73L09 G273U, PEC mauriziominolfo@pecavvpa.it, FAX n. 091346779), per mandato in calce al presente atto conferito su foglio separato

CONTRO

- 1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, c.f. 80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- 2) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE – AMBITO TERRITORIALE SCOLASTICO PROVINCIALE DI TORINO**, c.f. 97613140017, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
- 3) **ISTITUTO COMPRENSIVO “LEVI MONTALCINI” di Torino**, c.f.97733080010, con sede in Torino, Via Palmeri 58, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*



E NEI CONFRONTI

della sig.ra Rana Rita e di tutti i soggetti inseriti nella III fascia delle graduatorie di circolo e istituto del personale A.T.A., profili di assistente scolastico e collaboratore amministrativo, della Scuola capofila e delle altre scuole indicate dal ricorrente per il triennio 2021-24

FATTO

A) Con il decreto ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021, il Ministero dell'Istruzione indicava la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023.

B) Il dott. Federico Honorè, essendo in possesso dei requisiti di accesso, in data 21 aprile 2021, presentava telematicamente al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Levi Montalcini" di Torino (codice mecc. TOIC88300Q), l'istanza di inserimento nelle suddette graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il personale ATA, per i profili di collaboratore scolastico ed assistente amministrativo, che veniva acquisita al prot. n. **5196990.21-04-2021**.

C) Oltre ad effettuare la scelta delle sedi, il ricorrente indicava, nell'apposita sezione della domanda, i titoli di servizio maturati.

Tra gli altri, chiedeva il riconoscimento dei servizi prestati in qualità di assistente amministrativo negli anni 2015/2016 (a partire dal 1° gennaio 2016), 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 (fino alla data di presentazione della domanda) presso il Centro di Formazione Professionale "*Euromadonie società cooperativa*", con sede in Termini Imerese (Pa), ente accreditato dal Ministero dell'Istruzione (codice PACF179007) e dalla Regione Siciliana.

D) In data 13 luglio 2021, la Scuola capofila pubblicava le



graduatorie provvisorie del personale A.T.A. per il triennio 2021-2024, senza riconoscere al ricorrente il punteggio relativo al suddetto servizio.

E) Avverso le menzionate graduatorie provvisorie il ricorrente proponeva reclamo a mezzo pec in data 21 luglio 2021, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 50/2021, chiedendo il riconoscimento di n. 43 punti in luogo dei 10,98 punti a lui assegnati per il servizio prestato presso l'Ente di formazione "Euromadonie Società Cooperativa".

F) Con provvedimento prot. n. 3322/2021, del 10 agosto 2021, il Dirigente Scolastico dell'I.C. "Levi Montalcini" respingeva il reclamo, *"VISTO che dalle Tabelle di valutazione dei titoli, inserite nel decreto ministeriale n. 50/2021 per l'aggiornamento della III fascia delle graduatorie di Istituto del personale ATA, si evince che il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL, cioè il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL"*.

G) In data 21 agosto 2021, venivano pubblicate le graduatorie definitive.

Al ricorrente erano attribuiti soltanto 7,73 punti nella graduatoria di collaboratore scolastico e 10,98 punti in quella di assistente amministrativo a causa del mancato illegittimo riconoscimento dei punteggi a lui spettanti per il servizio prestato nell'ambito della formazione professionale.

Essendo risultato vano ogni tentativo di bonario componimento, il ricorrente si trova costretto a proporre il presente ricorso per l'accoglimento delle infrascritte domande, fondate sui seguenti motivi di



DIRITTO

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL G.O..

Il ricorrente lamenta un'errata valutazione del punteggio nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA.

Il presente giudizio, pertanto, mira ad ottenere il riconoscimento del punteggio a lui spettante per il servizio prestato e dichiarato nella domanda, previa disapplicazione degli atti amministrativi che fossero ritenuti a ciò ostativi.

Con riferimento a detta tipologie di controversie, inerenti l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA, la giurisprudenza, sia ordinaria che amministrativa, è pacifica nel ritenere che le stesse rientrino nel perimetro della giurisdizione del Giudice Ordinario.

Invero, *“la formazione e la gestione delle graduatorie permanenti e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze sono atti che, esulando rispetto a quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione e non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa, restano compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e tutela di cui all'art. 2907 c. c., con la conseguenza che la giurisdizione sulle relative controversie è del giudice ordinario e non di quello amministrativo”* (ex plurimis T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 11 aprile 2017, n.134; in termini T.A.R. Molise, 2 novembre 2016, n.447; Consiglio di Stato sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1833; id., 9 marzo 2016, n. 953; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 20 marzo 2002, n. 101; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 14 gennaio 2019, n. 20, T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez I, 11 agosto 2021, n. 754).



In conclusione, *“la regola dopo la privatizzazione del pubblico impiego è che tutti gli atti riferibili all’organizzazione ed alla gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione sono atti di natura privatistica e, in quanto tali, conoscibili dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Le uniche eccezioni, precedentemente evidenziate, sono rappresentate dai pubblici concorsi per l’immissione nei ruoli delle Amministrazioni, dagli atti di “macro-organizzazione”, da quelli di normazione secondaria e dagli atti amministrativi generali. Si tratta, a ben vedere, di ipotesi in cui alla p.a. è attribuito dalla legge, in via residuale in materia di pubblico impiego, un potere autoritativo di natura pubblicistica opportunamente delimitato nel cui peculiare perimetro l’odierna controversia in tema di gestione delle graduatorie di istituto non pare poter essere ricondotta”* (T.A.R. Lazio, Sez. 3 bis, 12 ottobre 2020, n. 10388).

É appena il caso di rilevare che lo stesso D.M. n. 50, del 3 marzo 2021, prevede espressamente all'art. 8 dopo l'approvazione definitiva *“la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro”*.

2) SUL DIRITTO DEL RICORRENTE ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I SERVIZI ESPLETATI.

Come evidenziato nella superiore premessa in fatto, il ricorrente ha espletato mansioni di assistente amministrativo alle dipendenze dell'Ente di formazione “Euromadonie Società Cooperativa” di Termini Imerese negli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021.

Tale servizio non è stato erroneamente riconosciuto dall'Amministrazione resistente sull'errato presupposto, esplicitato



nel provvedimento a firma del D.S. dell'Istituto Comprensivo “Levi Montalcini” di Torino, secondo cui il servizio da valutare, ai fini della redazione delle graduatorie di istituto del personale ATA sarebbe soltanto *“quello prestato alle dirette dipendenze delle Amministrazioni Statali o EE.LL.”*.

La motivazione posta a fondamento del rigetto e, più in generale, il mancato riconoscimento del punteggio al ricorrente sono illegittimi per svariati ordini di motivi.

1a) Il sistema della formazione professionale costituisce parte integrante del più ampio sistema di istruzione e formazione del secondo ciclo.

L'art. 2 della Legge delega 53/2003, infatti, introduce nel nostro ordinamento il *“Sistema educativo di istruzione e di formazione”*, articolato nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, *“e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale”* (comma 1°, lett. d), allo scopo di assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età.

In attuazione della delega contenuta nella citata Legge 53/2003, l'art. 1, comma 1°, del D. Lgs. 226/2005, come modificato dall'art. 13 della Legge 40/2007, stabilisce che *“il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione e' costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Assolto l'obbligo di istruzione di cui all' articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ”*.



Il successivo comma 5° precisa che *“I percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese.....”*.

Il secondo ciclo di istruzione, dunque, si sviluppa in due tipologie di percorsi:

➔ la scuola secondaria di secondo grado, di durata quinquennale, per le studentesse e gli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione;

➔ i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) di competenza regionale, rivolti sempre alle studentesse e agli studenti che hanno concluso positivamente il primo ciclo di istruzione.

I percorsi di formazione professionale sono realizzati, oltre che dalle strutture formative accreditate dalle regioni, secondo criteri condivisi a livello nazionale, anche dagli istituti professionali, in regime di sussidiarietà, con lo scopo comune di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione attraverso l'acquisizione di crediti scolastici e formativi riconosciuti da entrambi i sistemi secondo intese raggiunte nell'ambito della conferenza permanente



Stato - Regioni.

I suddetti percorsi (istruzione e formazione), secondo quanto previsto nella Legge delega e nei successivi decreti delegati, sono distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: *a)* entrambi concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione; *b)* è possibile transitare dall'uno all'altro; *c)* da ambedue, con diverse modalità (fissate con legge statale), è consentito l'accesso all'esame di Stato.

All'interno del secondo ciclo si completa l'istruzione obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, ha la durata di 10 anni (da 6 a 16 anni di età), e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione ed i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale; dopo l'obbligo scolastico permane, comunque, il diritto/dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro il 18° anno di età in base a quanto previsto dalla citata legge delega n.53/2003.

Alla luce del superiore quadro normativo, non può essere revocato in dubbio che esista una totale equiparazione tra “istruzione” e “formazione” in quanto sottosistemi dell'unico Sistema nazionale dell'Istruzione e della Formazione.

Non vi è, dunque, alcuna ragione logica e giuridica per la quale il servizio prestato dal ricorrente, come assistente amministrativo, in un Ente di formazione riconosciuto ed accreditato sia dal Ministero dell'Istruzione che dalla Regione Siciliana per lo svolgimento di attività formativa valida ai fini dell'obbligo di istruzione come sopra definito non debba essere valutato esattamente come quello prestato



nelle istituzioni scolastiche statali, come, peraltro, accade per il personale docente (sul punto si tornerà infra).

Pertanto, il ricorrente ha diritto:

- all'attribuzione di 6 punti per ogni anno o 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore al mese nell'ambito della graduatoria specifica di assistente amministrativo, esattamente come previsto dal punto 7.1 dell'Allegato A1 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo) del D.M. 50/2021 per la medesima tipologia di servizio espletata nella scuola statale;
- all'assegnazione di 1,80 punti per ogni anno o 0,15 per ogni frazione di anno nell'ambito della differente graduatoria di collaboratore scolastico, come previsto dal punto 5 dell'Allegato A/5 (Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico) allo stesso D.M. 50/2021 per gli “altri servizi” prestati nella scuola statale.

1b) In via subordinata, il servizio prestato dal ricorrente è qualificabile, comunque, come servizio presso “*scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate*” o “*paritarie*”.

Non sussiste, invero, alcuna sostanziale differenza tra enti di formazione accreditati e scuole statali paritarie (o pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate), trattandosi sempre di istituzione non statali che operano nell'ambito del Sistema nazionale di istruzione e formazione.

Sulla **totale** equiparazione tra i servizi prestati presso gli Enti di formazione accreditati e quelli svolti presso le Scuole non statali come sopra indicate, si è già avuto di esprimere il Tribunale di



Torre Annunziata con l'ordinanza del 10 luglio 2019, emessa nel ricorso iscritto al R.G. n. 3982/2019, che ha chiarito che *“Il servizio prestato dall’odierna ricorrente.....presso il Centro di Formazione Professionale.....risulta appunto inquadrabile....nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate....Difatti, l’Istituto Professionale risulta ente accreditato dalla Regione Campania, Dipartimento dell’Istruzione della Ricerca e del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione...E’ superfluo sottolineare che il presente giudice non è vincolato ad atti amministrativi, contrastanti con la normativa vigente, che possono essere disapplicati”*.

Pertanto, non v'è dubbio che il servizio svolto dal ricorrente debba essere quantomeno valutato come se fosse stato espletato a tutti gli effetti alle dipendenze di una scuola di istruzione secondaria o artistica non statale *“pareggiata, legalmente riconosciuta e convenzionata”* o *“paritaria”*.

Quanto al punteggio da attribuire a tale servizio, l'allegato A al D.M. 50/2021 prevede, al punto F delle Avvertenze che *“Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà”*. Detta riduzione dei punteggi viene, poi, ribadita dai punti 7.2 e 8 dell'Allegato A1 e dai punti 4.2 e 5 dell'Allegato A5 del D.M. 50/2021, rispettivamente, per i servizi di assistente amministrativo e collaboratore scolastico prestato presso le istituzioni scolastiche



non statali (3 punti per anno e 0,25 per ogni mese per le graduatorie coincidenti con il tipo di servizio espletato; 0,90 per anno e 0,075 per gli altri servizi).

Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa Lazio ha avuto modo di affermare la illegittimità dei bandi di concorso che prevedono la riduzione dei punteggi per il personale ATA che ha svolto la propria attività nelle scuole paritarie, chiarendo che *“l’art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 10.3.2000, n. 62 dispone che «1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita». Prosegue il comma 3 recitando: «Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l’orientamento culturale e l’indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l’insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap (...)».* Il D.L. n. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che *«le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al*



decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie». In armonia col delineato sistema equiparativo il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei termini e limiti temporali che seguono: «I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali». Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1102/2002, ha affermato che «la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici (...)». Non può pertanto non ribadirsi quanto già affermato in sede cautelare, ovvero sia che «i provvedimenti gravati, e in particolare la nota n. 4 della tabella di valutazione dei titoli allegata all'O.M. n. 21 del 23.2.2009, nella parte in cui attribuiscono al servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato, invece in scuole statali, appaiono illegittimi per violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7.3.2017, n. 953, Ord.)» (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 23 maggio 2018 n. 3052, Ord.). Giova altresì segnalare che in argomento la Sezione si è già espressa con sentenza, stabilendo che la sottrazione e/o mancato riconoscimento del punteggio (nella specie punti 2,1) per il servizio prestato, nella specie a tempo indeterminato, in istituti scolastici paritari, appaiono in linea generale illegittimi poiché confliggenti



col principio di pari ordinazione dell'attività di insegnamento svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dell'art. 2, co.2, d.l. 3 luglio 2001, n.255 convertito con L. n. 333/2001 che stabilisce che «I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali» (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8415)”. (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 gennaio 2021, n. 621).

Detti principi, applicabili anche al procedimento di formazione delle graduatorie di istituto, determinano che il punteggio da riconoscere all'odierno ricorrente per i servizi espletati presso l'Ente di formazione riconosciuto, equiparati a quelli svolti nelle istituzioni scolastiche paritarie, non possa che essere quello intero attribuito per i medesimi servizi espletati nelle scuole statali, essendo illegittimo il dimezzamento previsto dal D.M. 50/2021.

In ogni caso, in via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio dimezzato, come previsto dal medesimo D.M. 50/2021.

1c) La valutabilità dei servizi prestati negli Enti di formazione trova conferma nella condotta della stessa Amministrazione scolastica.

Con riferimento, infatti, al personale docente, il Ministero dell'Istruzione, già con il D.M. 374/2017, riguardante l'aggiornamento della II e III fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il triennio 2017/2020, aveva espressamente previsto la valutabilità dei servizi svolti presso gli enti di formazione accreditati, equiparandoli a quelli svolti nelle istituzioni statali ed in quelle paritarie.

Analoga equiparazione è prevista dall'Ordinanza 60/2020 e dalle



tabelle ad essa allegate e dai più recenti bandi di concorso.

Orbene, è del tutto palese che il mancato riconoscimento dei punteggi per i servizi prestati nella formazione professionale al personale ATA, sia pure ai limitati fini della formazione delle graduatorie istituto e di circolo, determina una grave ed intollerabile discriminazione rispetto al personale docente, al quale, invece, detti servizi sono riconosciuti per intero anche ai fini della immissione in ruolo.

Diversamente ragionando, i soggetti che, come il ricorrente, hanno svolto servizi di tipo amministrativo, tecnico o ausiliario presso gli enti di formazione accreditata subirebbero una doppia disparità di trattamento: da una parte nei confronti dei colleghi ATA, che hanno svolto il medesimo identico servizio nelle istituzioni scolastiche statali o, perfino, in quelle non statali; dall'altro, nei confronti dei docenti che hanno espletato la loro attività di insegnamento presso i medesimi enti di formazione.

1d) In via ulteriormente subordinata, i servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari espletati presso gli enti di formazione vanno equiparati a quelli svolti *“alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”*, che, ai sensi del punto 9 dell'Allegato A1 e del punto 6 dell'allegato A5 al D.M. 50/2021, danno diritto al riconoscimento di 0,60 punti per ogni anno e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Invero, già a partire dall'entrata in vigore della L.R. 24/1976, che ha anticipato di due anni la Legge quadro statale 845/1978, l'attività svolta dagli enti di formazione accreditati ha costituito, a tutti gli effetti di legge, un pubblico servizio.

La giurisprudenza di merito, anche sulla scorta della decisione della



Suprema Corte a SS.UU. n. 14752, del 22 giugno 2017, ha espressamente qualificato come servizio pubblico quello svolto dagli enti di formazione, che ricevono finanziamenti pubblici nell'ambito di un rapporto concessorio con la Regione concedente. Appare evidente, conseguentemente, che il servizio prestato dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario presso l'Ente di appartenenza debba essere considerato come se espletato alla diretta dipendente dell'Ente pubblico concedente ai limitati fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA.

Alla luce delle superiori considerazioni, non può essere revocata in dubbio la illegittimità del DM 50/2021, nelle parti in cui non prevede il riconoscimento dei punteggi indicati nei punti 1a, 1b, 1c e 1d per i servizi espletati presso gli enti di formazione accreditati, delle graduatorie di circolo e di istituto nelle quali il ricorrente ha chiesto l'inserimento nella misura in cui non sono stati valutati i servizi espletati dal ricorrente presso l'Ente di formazione di cui sopra, del provvedimento di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente.

Si chiede, pertanto, che l'adito Tribunale, previa disapplicazione dei suddetti atti amministrativi, riconosca al ricorrente i punteggi di cui al punti 1a, 1b, 1c e 1d per 8 mesi nel 2016, per gli anni 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e per 8 mesi nell'anno 2020/2021.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

In via preliminare, ove ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella III



fascia delle graduatorie di circolo e istituto del personale A.T.A., profili di assistente scolastico e collaboratore amministrativo, della Scuola capofila e delle altre scuole indicate dal ricorrente per il triennio 2021-24, che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, autorizzare ex art. 151 c.p.c. la notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR – USR Sicilia – Ambito Territoriale di Torino e/o sul sito della Scuola capofila, ovvero con le modalità che saranno ritenute congrue, rilevato che la notifica del presente ricorso ai suddetti soggetti risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti, nonché della non agevole individuazione dei loro attuali indirizzi di residenza.

Nel merito, fissata l'udienza di discussione, disapplicare, in quanto illegittimi per le suesposte motivazioni, il DM 50/2021, nelle parti in cui non prevede il riconoscimento dei punteggi indicati nei punti 1a, 1b, 1c e 1d della superiore motivo di diritto in relazione ai servizi espletati gli Enti di formazione accreditati dalle Regioni, delle graduatorie di circolo e di istituto nelle quali il ricorrente ha chiesto di essere inserito, per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, nella misura in cui non sono stati valutati i servizi espletati dal ricorrente presso l'Ente Euromadonie tra il gennaio 2016 e l'aprile 2021.

Riconoscere il servizio presto presso dal ricorrente presso l'Ente Euromadonie di Termini Imerese nel suddetto periodo ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III fascia, anni scolastici 2021/2024, per i profili professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico.

Ordinare alle resistenti di rettificare i punteggi attribuiti al ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto secondo quanto



dedotto ai punti 1a, 1b, 1c e 1d della superiore narrativa, adottando ogni conseguenziale provvedimento.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il ricorso è esente dal CU in ragione delle condizioni reddituali del ricorrente come da autocertificazione che si deposita unitamente alla copia del documento di identità.

Si producono i documenti di cui al sottostante elenco:

- 1) domanda del ricorrente di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto;
- 2) attestato di servizio rilasciato dall'Ente Euromadonie;
- 3) estratto contributivo rilasciato dall'INPS;
- 4) reclamo del ricorrente;
- 5) ricevuta pec del reclamo proposto dal ricorrente;
- 6) provvedimento prot. n. 3322-2021 di rigetto del reclamo;
- 7) DM 50 del 2021;
- 8) graduatorie di istituto definitive assistente amministrativo;
- 9) graduatorie di istituto definitive collaboratore scolastico;
- 10) DM 374-2017;
- 11) Allegato A al citato DM;
- 12) Allegato B al citato DM;
- 13) ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 2020 di istituzione delle GPS;
- 14) allegato 3 alla citata ordinanza;
- 15) allegato 4 alla citata ordinanza;
- 16) titolo di laurea del ricorrente;
- 17) diploma del ricorrente;
- 18) attestato di dattilografo del ricorrente;
- 19) attestato ECDL del ricorrente;



- 20) foglio matricolare del ricorrente,
- 21) accreditamenti dell'Ente Euromadonie;
- 22) dichiarazione sostitutiva ai fini dell'esenzione CU

Palermo – Torino, 2 novembre 2021.

Avv. Alessandro Scalia

